



Comune di LAURINO

Provincia di Salerno

P.IVA 01044730651 – COD. FISC. 84000510655

P.zza A. Magliani, 84057 Laurino (SA) ☎ 0974/941014 📠 0974/941622

✉ E-mail: comunedilaurino@libero.it Pec: comune.laurino@asmepec.it

Ordinanza n. 12 del 28.05.2026

OGGETTO: PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e vie e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- Gli utenti delle strade pubbliche devono sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

RILEVATO che ai bordi delle strade e vie comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

PRESO ATTO che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

RISCONTRATO che su numerose aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre essere indecorose, sono di pericolo per la salute pubblica;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;

CONSIDERATO che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade, alle vie e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

VISTO il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

RITENUTO opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria delle aree private, in particolar modo quelle fronteggianti le strade e le vie pubbliche;

VALUTATO ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra

indicate;

ACCERTATO che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale e gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire l'innescarsi di possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

VISTE inoltre, le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso che fronteggiano le strade, le vie e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive):

- **di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;**
- **di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc;**
- **di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia;**
- **di rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane;**

AVVISA

- che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2026 **entro 15 (quindici) giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- che i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00;
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio, con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, verranno applicati nei modi e termini di legge;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Municipale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

inoltre, che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, riportata sul sito informatico dell'Ente e divulgata su tutto il territorio comunale oltre ad essere trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno;
- ai Vigili Urbani;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- al locale Comando Corpo Forestale dello Stato;
- al Comando della Polizia Provinciale;
- Alla Comunità Montana Calore Salernitano di Roccadaspide;
- All'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. Campania sez. Salerno, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Dott. Ing. Francesco Gregorio